

Determinazione del Direttore Generale N. 82/2020 del 03/08/2020

OGGETTO: Procedura di valore superiore a 1.000 € e inferiore ai 40.000,00 per l'affidamento del servizio di rinnovo delle licenze firewall per rete aziendale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice CIG: ZA32DD69B2

Premesso che:

- Metro Srl ha una rete LAN aziendale cui sono collegate le varie sedi della società;
- A protezione della rete aziendale è stato predisposto apposito sistema firewall per impedire l'accesso dall'esterno a chiunque non sia autorizzato;
- Il sistema è costituito da apparecchi firewall per ogni sede in gestione alla società, compresi gli uffici e i parcheggi in struttura;
- Il sistema prevede il rinnovo a cadenza annuale delle licenze che consentono il funzionamento degli apparati per mantenere il livello di sicurezza necessario;
- Si è reso necessario provvedere a far rinnovare le licenze per l'anno in corso;
- In considerazione del fatto che Metro si avvale dell'assistenza e manutenzione della rete aziendale fornita dalla società TIME, incaricata di tale servizio, si è reso necessario dare mandato a tale società di provvedere a rinnovare le licenze del firewall secondo i prezzi resi sul mercato dalla casa produttrice degli apparati;
- La società TIME ha provveduto a rinnovare le licenze senza ricaricare importi accessori sul servizio, addebitando a Metro solo il costo di mercato relativo al rinnovo delle licenze.

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visti gli articoli:

- 36 del D.lgs. 18/04/2016, n.50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- lo Statuto di Metro S.r.l.;
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, materia di Amministrazione trasparente;
- L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

- Metro srl ha una rete LAN aziendale cui sono collegate le varie sedi della società;
- a protezione della rete aziendale è stato predisposto apposito sistema firewall per impedire l'accesso dall'esterno a chiunque non sia autorizzato;
- il sistema è costituito da apparecchi firewall per ogni sede in gestione alla società, compresi gli uffici e i parcheggi in struttura;
- il sistema prevede il rinnovo a cadenza annuale delle licenze che consentono il funzionamento degli apparati per mantenere il livello di sicurezza necessario;
- Si è reso necessario provvedere a far rinnovare le licenze per l'anno in corso tramite la società che è affidataria del servizio di assistenza e manutenzione della rete aziendale;
- il Rup, considerato che la società Time, quale affidataria del servizio di assistenza e manutenzione della rete aziendale, non ha proposto alcun ricarico sul prezzo offerto dall'azienda produttrice dei dispositivi firewall installati, ha ritenuto possibile derogare al principio della rotazione, in quanto la società Time non ha guadagni diretti dal pagamento del rinnovo delle licenze ma ha, invece, l'obbligo contrattuale di mantenere in perfetta efficienza il funzionamento e la sicurezza della rete aziendale;
- il Rup, quindi, ha richiesto a Time srl con sede a Carraia (LU) in via di Carraia, 141 di fornire un preventivo, secondo quanto offerto dal produttore, per il rinnovo delle licenze software dei firewall;
- dopo meticolosa verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta Time srl che si è resa disponibile a rinnovare le licenze.

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico il rinnovo delle licenze firewall per € 2.266,00 oltre iva;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: Il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente le ragioni che motivano la scelta nel rispetto delle normative, vengono qui di seguito specificate:

a	l'interesse che si intende soddisfare	Mantenere il livello di sicurezza della rete LAN aziendale
b	l'oggetto del servizio/fornitura	Rinnovo delle licenze firewall
c	la durata	Ad esecuzione
d	il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro	

e	i termini, le modalità e le condizioni della fornitura in oggetto sono contenute nella lettera di invito e nei suoi eventuali allegati;
f	è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto trattasi di fornitura non frazionabile, unitaria ed omogenea
g	non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal D.lgs. 81/2008, conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a € 0,00, poiché non sono stati rilevati rischi da interferenza, quindi il costo è 0 (zero)
h	l'operatore economico affidatario si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni
i	il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto
l	il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione da parte del Rup della congruità delle condizioni qualitative ed economiche acquisite

L'Op. Econ.	Time srl
sede	Via di Carraia 141, Capannori (LU)
CF/PI	01062490469
ha presentato la sua migliore offerta pari ad € 2.266,00 oltre iva	

Dato atto che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in oggetto, mentre all'Operatore Economico affidatario è stato richiesto il conto corrente dedicato alla Metro. su cui effettuare i pagamenti;

Constatato che l'operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti:

DETERMINA

- di affidare il rinnovo delle licenze, per le motivazioni espresse in premessa, a TIME s.r.l. con sede a Capannori, via di Carraia 141, P.I. e C.F. 01062490469;
- di impegnare la spesa di € 2.764,52 iva inclusa;
- che non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di affidamento diretto;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza.

Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)